



**Comunità
Sociale
Cremasca**

Crema, 27/12/2017
Prot. 1677/SG/2017

Azienda speciale consortile
per i servizi alla persona
dei comuni dell'ambito
territoriale cremasco

Il sottoscritto dott. Davide Vighi, nato a Milano il 15/09/1973, C.F. VGHDVD73P15F205F, in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Speciale Consortile Comunità Sociale Cremasca, P.IVA 01397660190, avente sede legale in Piazza Duomo n.25 a Crema (CR)

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, le Amministrazioni pubbliche devono provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalle stesse possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

VISTO il contrasto normativo tra la lettera a) e la lettera g) del comma 1 dell'art.2 del predetto D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in ordine alla concreta individuazione dei "soggetti attivi" che devono effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni di cui al predetto art. 24 ovvero che:

- secondo la lettera a) sono soggetti attivi tenute all'adempimento anche le Aziende Speciali essendo esse enti pubblici non economici di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, le quali procederanno in modo autonomo alla ricognizione delle proprie partecipazioni, partecipazioni che per il comune sono di carattere "indiretto";
- secondo la lettera g) soggetto attivo è il Comune, il quale deve effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute indirettamente tramite le proprie Aziende Speciali, essendo le stesse considerate quali "partecipazioni indirette" trattandosi di partecipazioni detenute da una amministrazione pubblica tramite un altro organismo soggetto a controllo da parte della stessa amministrazione pubblica, quale appunto l'Azienda Speciale;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta



con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Amministrazione Pubblica non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata dalla quale non risulta alcuna detenzione di partecipazione

ATTESTA

- 1) DI ACCERTARE che l'Azienda Speciale alla data del 23 settembre 2016 non possiede alcuna partecipazione;
- 2) DI DISPORRE che la presente attestazione:
 - sia pubblicata sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- 3) DI DARE ATTO:
 - che l'esito della ricognizione di cui alla presente attestazione, sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo.

IL DIRETTORE
Dott. Vighi Davide

